ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 102

Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

Le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, nonche' la compilazione della situazione patrimoniale e del resoconto speciale per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile. Si applicano altresi' alle imprese di cui al comma 1 le disposizioni contenute nell'art. 61, comma 3. Le imprese di cui al comma 1 debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 61, comma 2, relativamente alla situazione del margine di solvibilita' della loro sede secondaria situata nel territorio della Repubblica. Esse debbono altresi' attenersi alle predette disposizioni relativamente alla situazione del margine di solvibilita' dell'insieme delle loro sedi secondarie situate all'interno dell'Unione europea, quando la vigilanza sullo stato di solvibilita' delle stesse, ai sensi dell'art. 91, e' esercitata dall'ISVAP. Se un'impresa che esercita le attivita' indicate nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con una sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo che esercita le attivita' previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinche' accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.(3)

Versione in vigore dal 6 luglio 1997, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

Titolo	IV — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Capo	IV — Altre disposizioni applicabili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 del presente decreto approvano il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 61 e 102 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174". Ha inoltre disposto (con l'art. 85, comma 1) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal bilancio dell'esercizio 1998".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-102-bilancio-libri-contabili-ed-altri-adempimenti-amministrativi/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it